



COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

(Città Metropolitana di Catania)

Piazza G. Marconi, 11 – 95027 San Gregorio di Catania

ORDINANZA SINDACALE N.34 DEL 21/07/2026

OGGETTO: MISURE ATTE A GARANTIRE LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE.
--

IL SINDACO

PREMESSO che:

- durante il periodo estivo si registrano frequentemente temperature elevate che possono determinare condizioni di grave sofferenza e serio rischio per la salute e il benessere degli animali d'affezione;
- l'esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature su balconi, terrazzi, cortili e altri spazi esterni, in assenza di adeguati ripari, può causare disidratazione, colpi di calore e altre patologie potenzialmente letali;
- la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con le loro esigenze etologiche e tali da provocare sofferenza è vietata dalla normativa vigente in materia di tutela degli animali;

CONSIDERATO che:

- la tutela del benessere degli animali costituisce un interesse pubblico meritevole di protezione, in conformità ai principi sanciti dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea;
- durante i periodi di elevate temperature è necessario adottare misure preventive idonee a evitare situazioni di sofferenza, maltrattamento o detenzione incompatibile con le esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali d'affezione;
- l'adozione di specifiche disposizioni a carattere temporaneo risponde all'esigenza di prevenire eventi dannosi per la salute degli animali e di sensibilizzare i detentori al rispetto dei doveri di corretta custodia e cura;

RITENUTO opportuno e urgente intervenire per garantire adeguate condizioni di benessere agli animali d'affezione;

RICHIAMATE le disposizioni di legge vigenti in materia:

- il D.P.R. 31 marzo 1979 "Competenza dei Comuni in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali";
- la Legge Nazionale 14 agosto 1991, n. 281 "*Tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 "*Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*";
- la Legge Regionale del 3 agosto 2022 n. 15: che affida ai Comuni il compito di tutela degli animali, in quanto esseri senzienti, al fine di assicurare loro una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche e condanna gli atti di crudeltà verso gli animali e il loro abbandono;
- la Legge del 6 giugno 2025 n. 82 dispone all'art. 10 il "Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Divieto:

Dalla data di adozione della presente ordinanza e fino al 30 settembre 2026 è vietato detenere o lasciare cani, gatti e altri animali d'affezione su balconi, terrazzi, verande, lastrici solari o altri analoghi spazi esterni esposti direttamente esposti raggi solari, nella fascia oraria compresa tra le ore 10:00 e le ore 19:00, qualora le condizioni climatiche, caratterizzate da elevate temperature, possano arrecare pregiudizio alla salute e al benessere degli animali.

Obblighi dei proprietari e detentori:

I proprietari o detentori degli animali sono tenuti a garantire, in ogni momento:

- la costante disponibilità di acqua fresca e pulita;
- la presenza di adeguati spazi ombreggiati e ventilati;
- condizioni ambientali compatibili con le esigenze etologiche della specie;
- la protezione dall'esposizione prolungata ai raggi solari, al calore e agli altri agenti atmosferici.

Esclusioni:

Il divieto, di cui all'art. 1 non si applica qualora il proprietario dimostri che lo spazio esterno:

- è stabilmente ombreggiato e adeguatamente ventilato;
- garantisce condizioni idonee ad assicurare il benessere dell'animale;
- assicura la costante disponibilità di acqua fresca e pulita;
- non espone l'animale a situazioni di sofferenza o di rischio per la salute conseguenti alle elevate temperature.

Controlli:

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine e altri soggetti competenti ai sensi della normativa vigente.

Sanzioni:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato per l'inosservanza alle norme in vigore per la tutela degli animali, la violazione della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Restano ferme le eventuali responsabilità penali previste dalla normativa vigente in materia di maltrattamento di animali.

Informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, rispettivamente nel termine di giorni 60 o 120 decorrenti dall'avvenuta pubblicazione;

Disporre la trasmissione all'Autorità Giudiziaria competente per i reati che scaturiscono dalla inosservanza della presente Ordinanza;

Disporre, altresì, che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs 33/2013;

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 21 bis della Legge n. 241/1990;

Dare atto che la presente Ordinanza sarà trasmessa:

al Prefetto di Catania;

- al Questore di Catania;

- al Comando Carabinieri di San Gregorio di Catania;

- al Comandante della Polizia Locale del Comune di San Gregorio di Catania;

- al Responsabile Ufficio Benessere Animali del Comune di San Gregorio di Catania.

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e gli altri soggetti competenti sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente Ordinanza.

San Gregorio di Catania, lì 21/07/2026

Il Sindaco
Geom. Sebastiano Sgroi